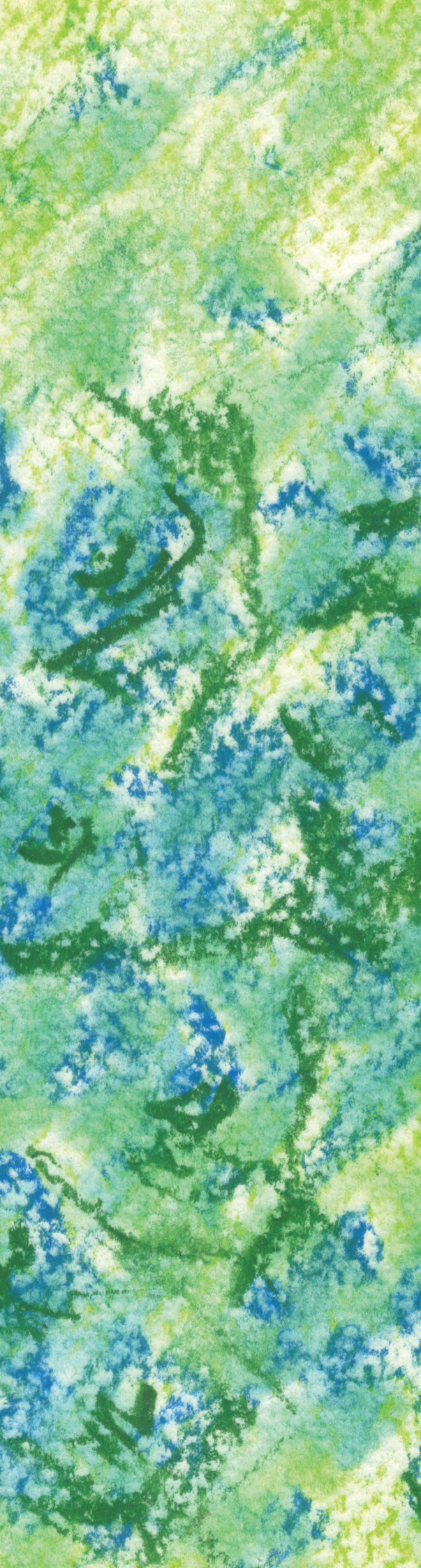




Guida all'ISEE 2015/2016

GUIDA ALL'ISEE

A.A. 2015/2016

Le informazioni riportate di seguito sono riferite alla normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014).

Che cos'è

L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta:

- a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
- b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- c) prestazioni per il diritto allo studio universitario;**
- d) ISEE corrente

 **E' importante sapere che L'ISEE è valido dalla data di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) fino al 15 gennaio dell'anno successivo.**

L'ISEE si ottiene rapportando l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) al parametro della scala di equivalenza, applicato al nucleo familiare in relazione al numero dei componenti e alle eventuali maggiorazioni che rendono il calcolo più vantaggioso:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISE}}{\text{Parametro scala di equivalenza}}$$

L'Indicatore della Situazione Economica (ISE) si ottiene sommando all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) il 20% dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) del nucleo familiare:

$$\text{ISE} = \text{ISR} + 20\% \text{ ISP}$$

L'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) è pari al totale dei redditi, incluso il reddito figurativo delle attività finanziarie, meno le detrazioni e franchigie:

$$\text{ISR} = (\text{totale redditi} + \text{reddito figurativo delle attività finanziarie}) - \text{detrazioni e franchigie}$$

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e mobiliare, al netto delle rispettive detrazioni e franchigie:

$$\text{ISP} = (\text{totale patrimonio immobiliare} - \text{detrazioni e franchigie}) + (\text{totale patrimonio mobiliare} - \text{detrazioni e franchigie}).$$

SCALA DI EQUIVALENZA =	N componenti	Parametro
	1	1.00
	2	1.57
	3	2.04
	4	2.46
	5	2.85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati; **c)** la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e) del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

Chi deve richiedere il calcolo dell'ISEE

Lo studente residente in Italia, titolare di redditi e/o patrimoni in Italia e/o con nucleo familiare residente in Italia e/o titolare di redditi e/o patrimoni in Italia.

Il coniuge iscritto nelle anagrafiche dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini ISEE nel nucleo anagrafico del coniuge residente in Italia; se titolare di reddito, dovrà indicare il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza, convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

Il calcolo dell'ISEE deve essere richiesto anche in tutti i casi in cui vi siano redditi da lavoro dipendente prestati all'estero, tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni e/o redditi, non inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF, relativi agli immobili all'estero non locati, soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (art. 19 comma 15 D.L. 214/2011 convertito con modifiche dalla L. 214/2011), assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'art. 70 comma 2 D.P.R. 917/1986.

Come si richiede il calcolo dell'ISEE

Lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune e **deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario** (con compilazione del modulo MB.2, quadro C Prestazioni Universitarie – vedi fac simile in fondo alla Guida).

Al momento della richiesta viene rilasciata allo studente la RICEVUTA attestante la

presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con l'indicazione delle MODALITA' DI RITIRO dell'Attestazione ISEE (presso INPS, CAF o Comune oppure direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dallo studente richiedente).

Solo l'Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU attribuito da INPS (es. INPS-ISEE-2015-XXXXXXXX-00), conterrà il calcolo dell'ISEE e sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

ATTENZIONE: il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2015-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE, NON è il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2015-XXXXXXXX-00) che sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

Quali dati servono per il calcolo dell'ISEE

Le informazioni contenute nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) necessarie per il calcolo dell'ISEE sono in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS e sono in parte autodichiarate.

1. Sono ordinariamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi a:

- Reddito complessivo ai fini IRPEF (riferito al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, quindi il reddito percepito nel 2013), di cui reddito da lavoro dipendente, reddito da pensione, reddito agrario e, in particolari casi, reddito assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- Spese per le quali spetta la detrazione di imposta o la deduzione dal reddito complessivo (riferite all'anno precedente, quindi 2014).

2. Sono ordinariamente acquisiti da INPS i dati relativi a:

- Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF ed erogati direttamente da INPS (riferiti all'anno precedente, quindi 2014).
- Spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici ed addetti all'assistenza personale (riferita all'anno precedente, quindi 2014).

3. Sono da autodichiarare:

- i dati anagrafici relativi alla composizione del nucleo familiare (rilevati alla data di presentazione della DSU);
- i dati relativi alla casa di abitazione (se di proprietà o in locazione o altro), rilevati alla data di presentazione della DSU;
- i dati relativi al patrimonio mobiliare (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli e obbligazioni, etc...): saldo contabile attivo al 31/12/2014 e valore della giacenza media annua del 2014;
- i dati relativi al patrimonio immobiliare (fabbricati compresa la casa di abitazione di proprietà, terreni edificabili, terreni agricoli), rilevati al 31/12/2014;
- i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, i redditi esenti da imposta, i proventi agrari da dichiarazione IRAP, i redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina IMU, i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati da INPS, i redditi da lavoro o fondiari prodotti all'estero (riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, quindi al 2013);
- gli assegni periodici percepiti e corrisposti per il mantenimento dei figli (riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, quindi al 2013);
- gli autoveicoli e altri beni durevoli posseduti alla data di presentazione della DSU.

-  E' utile portare una copia della tessera sanitaria di ciascun componente del nucleo familiare, da cui mutuare i singoli codici fiscali;
-  E' necessario documentare con la relativa certificazione l'eventuale condizione di disabilità di uno o più componenti del nucleo familiare;
-  E' importante sapere che per i depositi e i conti correnti bancari e postali l'Istituto di cui si è clienti è tenuto a rilasciare la dichiarazione del saldo contabile attivo al 31/12/2014 e della giacenza media annua del 2014;
-  E' importante sapere che se la casa di abitazione è di proprietà va dichiarato il valore ai fini IMU al 31/12/2014; se sulla casa di abitazione di proprietà grava un mutuo occorre la dichiarazione rilasciata dall'Istituto di credito attestante la quota capitale residua al 31/12/2014 del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione dell'immobile; se invece la casa di abitazione è in affitto, occorre copia del contratto di locazione con gli estremi di registrazione.
-  E' utile portare le quietanze dei versamenti percepiti o corrisposti per il mantenimento dei figli.

L'attestazione ISEE dell'INPS riporta analiticamente anche le eventuali omissioni o difformità, relative ai dati autodichiarati dal richiedente e all'esistenza non dichiarata di rapporti finanziari, rilevate dall'Agenzia dell'Entrate e dalla stessa INPS sulla base di appositi controlli automatici. Alla luce delle omissioni o difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata, recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto dell'ente erogatore di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito in base ai controlli automatici dell'Agenzia delle Entrate, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS. Il dichiarante può altresì compilare il MODULO INTEGRATIVO, autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze.

Il dichiarante che, trascorsi 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non abbia ricevuto da parte di INPS l'Attestazione ISEE, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del MODULO INTEGRATIVO. In tal caso è rilasciata al dichiarante un'attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento dell'invio dell'Attestazione ISEE definitiva da parte di INPS.

Qual è il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell'ISEE

(rif. art. 3 – art- 7 - art. 8 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)

Il nucleo familiare del richiedente è costituito di norma dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini ISEE nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafiche dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini ISEE nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica **costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:**

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, secondo quanto definito sopra. Il figlio minorenni fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto in caso di affidamento. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Il nucleo familiare di riferimento in caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario:

1. in presenza di genitori conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario coincide con l'ISEE ORDINARIO valido per la generalità delle prestazioni;
2. in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - b) redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro all'anno.
3. Lo studente coniugato e/o con figli non in possesso di uno o entrambi i requisiti di cui alle lett. a) e b) deve essere attratto nel nucleo familiare di origine senza il coniuge e/o i figli.
4. I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni:
 - a) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
 - b) Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Nei casi di cui alle lettere a) ed b) l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Il reddito e il calcolo dell'ISR (Indicatore della Situazione Reddituale)

(rif. art. 4 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

- a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
- b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero e tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
- f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti a amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
- g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a). A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
- i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo familiare, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

All'ammontare del reddito di ciascun componente il nucleo familiare deve essere sottratto, fino a concorrenza:

- a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
- b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
- c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
- d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
- e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;
- f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

Dalla somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o **franchigie** riferite al nucleo familiare:

- a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del **canone annuo previsto nel contratto di locazione**, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà;
- b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la **spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale**, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a). Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;
- c) **alternativamente** a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture

residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della **retta versata per l'ospitalità alberghiera**, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a);

d) nel caso del nucleo facciano parte:

- 1) persone con **disabilità media**, per ciascuna di esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
- 2) persone con **disabilità grave**, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
- 3) **persone non autosufficienti**, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni. Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

E' importante sapere che occorre dichiarare tra i redditi esenti da imposta (quadro FC4 del modello FC1 della DSU) anche la borsa di studio e i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2013. Nel caso della borsa di studio di ER.GO, occorre fare riferimento al CUD 2014 scaricabile dal DOSSIER STUDENTE.

Per le borse di studio non erogate da ER.GO e per i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite occorre richiedere apposita certificazione all'ente per il diritto allo studio e/o all'Università di riferimento.

ER.GO provvederà poi a sottrarre dal valore dell'ISEE l'importo della borsa di studio e/o dei compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2013 e dichiarati tra i redditi esenti da imposta, rapportandoli al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Es: studente con borsa di studio di euro 2.800,00 percepita nel 2013 e ISEE 2015 da Attestazione INPS di euro 20.000,00 con parametro della scala di equivalenza 2,04, ottiene un ISEE ricalcolato di euro 18.627,45 valido per l'accesso alla borsa di studio dell'a.a. 2015/2016:

$$[(20.000,00) - (2.800,00/2,04)] = 18.627,45$$

Il patrimonio e il calcolo dell'ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale)

(rif. art. 5 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e il valore del patrimonio mobiliare.

Il **patrimonio immobiliare** è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31/12/2014, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31/12/2014 per mutui contratti per

l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.



Il valore della casa di abitazione (definito ai fini IMU al 31/12/2014), al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente. Il garage pertinente all'immobile di residenza deve essere considerato nel patrimonio immobiliare e separato dall'abitazione principale. Pertanto, ai fini delle detrazioni applicabili sull'abitazione principale non si tiene conto delle pertinenze.

Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito al 31/12/2014, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31/12/2014 per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

Il **patrimonio mobiliare** è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31/12/2014, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

- a) **depositi e conti correnti bancari e postali**, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31/12/2014, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;
- b) **titoli di Stato ed equiparati**, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31/12/2014;
- c) **azioni** o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data DEL 31/12/2014;
- d) **partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate** in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31/12/2014, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) **partecipazioni azionarie in società non quotate** in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

- f) **masse patrimoniali**, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31/12/2014;
- g) **altri strumenti e rapporti finanziari** per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31/12/2014, nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) **il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria**, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).
- i) per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.



Dal valore del patrimonio mobiliare totale, si detrae, fino a concorrenza, una **franchigia** pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

Che cos'è l'ISEE corrente

Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Viene data pertanto la possibilità di calcolare un **ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi** (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa). Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. Pertanto, prima di chiedere il calcolo dell'ISEE corrente deve essere già stata presentata una DSU e ricevuta l'attestazione con l'indicazione dell'indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell'ISEE corrente.

Per poter richiedere l'ISEE corrente è quindi necessario:

1. il possesso di un ISEE in corso di validità;
2. una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti il nucleo come indicata di seguito:

- a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
 - b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
 - c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
3. Una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione della relativa DSU.

Appendice

Segue un estratto del modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica e di Attestazione ISEE (fonte: GU Serie Generale n.267 del 17-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 87):

FAC SIMILE MODULO MB 1

FAC SIMILE MODULO MB 2

FAC SIMILE RICEVUTA INPS (con esempio numero protocollo INPS)

FAC SIMILE ATTESTAZIONE CON ISEE ORDINARIO VALIDO ANCHE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

FAC SIMILE ATTESTAZIONE CON ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Modulo MB.1

Io sottoscritto _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dichiaro quanto segue:

QUADRO A NUCLEO FAMILIARE Il nucleo familiare è quello alla data di presentazione della DSU Indicare il dichiarante nel primo rigo della tabella. Per ogni componente, va compilato il foglio componente (modulo FC). Solo per i componenti minorenni, indicare l'eventuale assenza di reddito e patrimonio barrando la casella. In tal caso, per i minorenni il modulo FC non va compilato, se non per la sezione relativa alla disabilità - Quadro FC7 - laddove ricorra (oltre alla sezione anagrafica - Quadro FC1).	COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE						
	Cognome	Nome	Codice fiscale	Data di nascita	Comune o Stato estero di nascita	Sesso	Assenza di reddito / patrimonio del minore
						☐ M ☐ F	☐
						☐ M ☐ F	☐
						☐ M ☐ F	☐
						☐ M ☐ F	☐
QUADRO B CASA DI ABITAZIONE La casa di abitazione è quella alla data di presentazione della DSU	NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORENNI						
	BARRARE LA CASELLA:						
	☐ NEL NUCLEO FAMILIARE, IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI, ENTRAMBI I GENITORI, O L'UNICO GENITORE PRESENTE, HANNO SVOLTO ATTIVITÀ DI LAVORO O DI IMPRESA PER ALMENO SEI MESI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO DEI REDDITI DICHIARATI (ES. NEL 2015 L'ANNO DI RIFERIMENTO È IL 2013)						
	☐ IL NUCLEO È COMPOSTO ESCLUSIVAMENTE DA GENITORE SOLO CON I SUOI FIGLI MINORENNI (NEL CASO DI GENITORI NON CONVIVENTI E NON CONIUGATI TRA LORO, VEDI ISTRUZIONI)						
	NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI						
	Indicare il numero di figli (anche maggiorenni) degli es. genitori, diversi da uno stesso componente o del suo coniuge						
	N. FIGLI ____ DI CUI CON ____						
	CASA DI ABITAZIONE						
	VIA _____ N. _____ CAP _____ COMUNE _____ PR. _____						
	☐ DI PROPRIETÀ (O ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO COME L'USUFRUTTO, ETC.) ☐ IN LOCAZIONE ☐ ALTRO (ES. COMODATO GRATUITO)						
CONTRATTO DI LOCAZIONE							
Codice fiscale dell'intestatario o degli intestatari del contratto							
1 _____							
2 _____							
Estremi di registrazione del contratto di locazione:							
DATA _____ SERIE _____ NUMERO _____ / _____ COD. UFFICIO _____							
Canone annuale della locazione, previsto dal contratto: € _____,00							
CONIUGI CON DIVERSA RESIDENZA							
I coniugi, per tutto il periodo di validità della dichiarazione, scelgono come residenza familiare di riferimento quella:							
☐ DEL DICHIARANTE ☐ DEL CONIUGE							
In caso di mancato accordo, vedi istruzioni.							

INPS



Modulo MB 2, n.

QUADRO C PRESTAZIONI UNIVERSITARIE	Codice fiscale dello studente universitario	
	PRESENZA DEI GENITORI NEL NUCLEO FAMILIARE BARRARE LA CASELLA ☐ I GENITORI DELLO STUDENTE UNIVERSITARIO SONO TUTTI PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL QUADRO A (in tal caso non occorre presentare altra documentazione); ☐ NEL NUCLEO È PRESENTE UN SOLO GENITORE, MENTRE L'ALTRO RISULTA NON CONIUGATO E NON CONVIVENTE (in tal caso occorre compilare anche il Quadro D); ☐ I GENITORI, CONIUGATI TRA LORO O CONVIVENTI, NON SONO PRESENTI NEL NUCLEO DI CUI AL QUADRO A (in tal caso, compilare la sezione seguente al fine di verificare l'autonomia dello studente); ☐ I GENITORI, NON CONIUGATI TRA LORO E NON CONVIVENTI, NON SONO PRESENTI NEL NUCLEO DI CUI AL QUADRO A (in tal caso, compilare la sezione seguente al fine di verificare l'autonomia dello studente).	
Completare un quadro per ogni eventuale studente universitario	AUTONOMIA DELLO STUDENTE AI FINI DELLE PRESTAZIONI UNIVERSITARIE Nel caso i genitori non siano presenti nel nucleo familiare dello studente, ai fini delle prestazioni universitarie si può far riferimento al solo nucleo dello studente (Quadro A) esclusivamente quando si verificano entrambe le situazioni di seguito descritte (barrare se è il caso): ☐ LO STUDENTE È RESIDENTE FUORI DALL'UNITÀ ABITATIVA DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE DA ALMENO DUE ANNI RISPETTO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE PER LA PRIMA VOLTA A CIASCUN CORSO DI STUDI, IN ALLOGGIO NON DI PROPRIETÀ DI UN SUO MEMBRO; ☐ LO STUDENTE PRESENTA UNA ADEGUATA CAPACITÀ DI REDDITO (FARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELL'UNIVERSITÀ: LA CAPACITÀ DI REDDITO È INFATTI DEFINITA CON D.P.C.M. 9 APRILE 2001, COME EVENTUALMENTE MODIFICATO DAL D.M. PREVISTO DALL'ARTICOLO 7, COMMA 7 DEL DLGS N. 68/2012). Se sono state barrate entrambe le caselle, non occorre presentare altra documentazione; se ne è stata barrata solo una o nessuna, occorre associare nel campo sottostante la presente DSU a quella dei genitori (se i genitori sono non coniugati tra loro e non conviventi, indicare un genitore individuato come quello di riferimento e compilare il Quadro D per l'altro; vedi istruzioni).	
	Codice fiscale di un genitore	Estremi della DSU del genitore Prot. n. _____
QUADRO D GENITORI NON CONIUGATI TRA LORO E CON DIVERSA RESIDENZA. PRESTAZIONI PER I FIGLI. Indicare le generalità del genitore non convivente e dei suoi figli (se si tratta di studenti universitari, vanno indicati al Quadro C e non occorre ripetere l'indicazione nel presente Quadro). I rapporti tra i genitori sono quelli alla data di presentazione della DSU Completare le sezioni successive del presente Quadro se si richiedono prestazioni rivolte ai figli del genitore non convivente (es. asilo nido, mensa scolastica, prestazioni per il diritto allo studio universitario) Completare un quadro per ogni eventuale genitore non convivente.	Cognome e nome del genitore non convivente _____	
	Codice fiscale dei figli del genitore non convivente (se non indicato al Quadro A) 1 _____ 2 _____ 3 _____	
	BARRARE LA CASELLA: ☐ IL GENITORE NON CONVIVENTE È IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: ☒ è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall'autorità giudiziaria; ☒ il genitore è escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; ☒ è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) la estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici. Se è stata barrata la casella non è necessaria la compilazione di altri moduli. Altrimenti procedere nella compilazione di questo Quadro.	
	BARRARE LA CASELLA: ☐ IL GENITORE NON CONVIVENTE È CONIUGATO CON PERSONA DIVERSA DALL'ALTRO GENITORE e/o RISULTA AVERE FIGLI CON PERSONA DIVERSA DALL'ALTRO GENITORE. In tal caso deve essere calcolata una "componente aggiuntiva" dell'ISEE relativa al genitore non convivente. A tal fine è necessario associare la presente DSU alla DSU del genitore non convivente ovvero al Foglio componente, inclusivo del quadro FC9 (modulo FC.4). Estremi DSU (o FC) prot. N. _____	
	☐ IL GENITORE NON CONVIVENTE NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE SITUAZIONI PRECEDENTI. In tal caso va compilato un Foglio componente (FC) relativo al genitore non convivente, da allegare alla presente DSU, ovvero indicare gli estremi della DSU del genitore non convivente da cui estrarre le relative informazioni. Estremi DSU prot. N. _____	

INPS



SOTTOSCRIZIONE DELLA DSU			
Io sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato i seguenti moduli e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.			
Moduli MB:	☐ MB.1, ☐ MB.2 (se più di uno, n. ____), ☐ MB.3	Moduli FC:	☐ per n. ____ componenti; ☐ per il calcolo della componente aggiuntiva
Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che per il calcolo dell'ISEE è necessario acquisire direttamente informazioni su redditi e trattamenti in possesso degli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare. Dichiaro di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000. Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Agenzia delle Entrate presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159; ove emergano divergenze i nominativi saranno comunicati alla Guardia di Finanza. Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati, sarà irrogata una sanzione da parte degli Enti erogatori da 500 a 5000 euro, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.			
(sogno) (data) (firma del dichiarante)			
DICHIARAZIONE RESA NELL'INTERESSE O IN NOME E PER CONTO DI ALTRI ☐ La presente dichiarazione è resa nell'interesse del soggetto che si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza, dal figlio o, in mancanza di questo, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante (barrare la casella se ricorre il caso). ☐ La presente dichiarazione è resa in nome e per conto del soggetto incapace da parte della propria rappresentanza legale (barrare la casella se ricorre il caso). Se ricorre uno dei casi suddetti, ogni riferimento al "dichiarante" presente nella presente DSU e nei fogli allegati, è da intendersi come riferimento al soggetto impedito o incapace nell'interesse o per conto del quale è resa la presente dichiarazione.			
INDICARE I DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO INCAPACE Cognome _____ Nome _____ Comune o Stato estero di nascita _____ prov. _____ Data di nascita _____ Comune di residenza _____ prov. _____ CAP _____ Indirizzo e n. civico _____ n°. telefono (facoltativo) _____ E-mail (facoltativo) _____			
MODALITÀ RITIRO ATTESTAZIONE ISEE L'attestazione riportante l'ISEE, ovvero la componente aggiuntiva, e le informazioni per il calcolo possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (indicare ove esistente): _____ L'attestazione riportante l'ISEE e le informazioni usate per il calcolo è inviata dall'INPS a tale indirizzo entro il decimo giorno lavorativo dopo la presentazione della DSU. Negli stessi termini temporali, il dichiarante o un componente il nucleo familiare possono comunque accedere all'area servizi del portale web dell'INPS, previa registrazione, e acquisire l'attestazione nella sezione dedicata all'ISEE ovvero richiedere l'attestazione presso le sedi territoriali dell'INPS. Se il dichiarante preferisce ritirare l'attestazione presso il CAF o l'ente erogatore presso il quale ha presentato la DSU, deve barrare e sottoscrivere di seguito: ☐ conferisco mandato al CAF o all'ente erogatore presso il quale ho sottoscritto la presente DSU a ricevere, ai soli fini del rilascio al sottoscritto, l'attestazione contenente l'ISEE e le informazioni usate per il calcolo e conseguentemente richiedo all'INPS di rendere disponibili le medesime informazioni e attestazione.			
(sogno) (data) (firma del dichiarante)			
RISERVATO ALL'UFFICIO		INPS ATT. N° _____ Ente _____	
RICEVUTA ATTESTANTE LA PRESENTAZIONE DELLA DSU Io sottoscritto _____ attesto che è stata presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni, la dichiarazione del Sig./ra _____ Attesto, altresì, che la dichiarazione è costituita dai seguenti moduli: ☐ MB.1 (o, alternativamente, ☐ MB.2; ☐ MB.3 e n. ____ moduli FC; ovvero, per il calcolo della componente aggiuntiva, il modulo FC.1, ☐ FC.2, ☐ FC.3, e FC.4.			
(sogno) (data) (firma del dichiarante) La presente DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio successivo. Copia della DSU è disponibile, per eventuali controlli, presso questo ufficio; e le informazioni in essa contenute sono trasmesse entro quattro giorni lavorativi all'INPS per il calcolo dell'ISEE presso l'INPS. Sulla base delle informazioni contenute nella DSU e di altre informazioni rilevate presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, verrà rilasciata, entro 15 giorni lavorativi, un'attestazione contenente il calcolo dell'ISEE e le informazioni usate per ottenerlo. L'attestazione può essere utilizzata nel periodo di validità da ciascuno dei componenti del nucleo familiare.			

Qui è riportato il numero di protocollo INPS della DSU.

ES. INPS-ISEE-2015-XXXXXXXXXX-00





ATTESTAZIONE ISEE

L'INPS attesta che, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica con numero di protocollo xxxx presentata da xxxx in data gg/mm/aa,

- il nucleo familiare del Dichiarante è così composto:

NUCLEO FAMILIARE DEL DICHIARANTE	Relazione con il dichiarante	Cognome	Nome	Codice fiscale

- è stato calcolato il seguente indicatore:

ISEE ORDINARIO	l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente:	Euro	XXXXX,XX
----------------	---	------	----------

Nota Bene: l'ISEE ordinario sopra riportato è valido per la generalità delle prestazioni, salvo quanto di seguito specificato.

Ove siano richieste **prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria** (di cui all'articolo 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159), **prestazioni agevolate rivolte a minorenni** (articolo 7), **prestazioni per il diritto allo studio universitario** (articolo 8), o l'ISEE **corrente** (articolo 9), l'attestazione potrà assumere specifiche connotazioni. Per tali prestazioni, con riferimento al nucleo familiare sopra indicato, l'ISEE ordinario potrà essere utilizzato nei seguenti casi:

- si applica / non si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI¹ in favore di
- si applica / non si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO¹ in favore di
- si applica / non si applica alle PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI PER PERSONE MAGGIORENNI¹ in favore di

L'ISEE ordinario si applica inoltre alle **prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria non residenziali per persone maggiorenni e ai corsi di dottorato**, qualora non si intenda avvalersi della facoltà di considerare un nucleo familiare ristretto (composto dal beneficiario, dall'eventuale coniuge e dagli eventuali figli)².

- relativamente all'Indicatore calcolato si fornisce la modalità di calcolo:

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ XXXXX,XX
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ XXXXX,XX
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- XXXXX,XX
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)	Euro	XXXXX,XX
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ XXXXX,XX
	Detrazioni patrimonio mobiliare	Euro	- XXXXX,XX
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ XXXXX,XX
	Detrazioni patrimonio mobiliare	Euro	- XXXXX,XX
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	XXXXX,XX
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	XXXXX,XX
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		X,XX
	Eventuali maggiorazioni applicate		X,XX
	Valore della scala di equivalenza		X,XX

Il calcolo dell'ISEE è stato effettuato in base ai dati autodichiarati ed a quelli derivanti dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS contenuti negli Quadri FC8 sezioni II e III.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica xxxx è stata presentata in data gg/mm/aa.

La presente attestazione è stata rilasciata in data gg/mm/aa.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica è valida fino alla data gg/mm/aa.

Annotazioni:

Controllo effettuato con Agenzia delle Entrate in data gg/mm/aa sui dati della DSU xxxx a seguito del quale sono state rilevate le seguenti omissioni / difformità:

Codice fiscale per cui sono state rilevate omissioni / difformità	Tipologia di omissione / difformità	Specifiche

Timbro dell'ente e firma dell'addetto
che consegna l'attestazione:

Il commissario straordinario
TIZIANO TREU

¹ Le prestazioni per le quali potrà essere utilizzato l'ISEE ordinario sono indicate sulla base delle informazioni fornite dal cittadino nella DSU; qualora, sulla base di tali informazioni, l'ISEE ordinario non sia applicabile per una o più categorie di prestazioni, verrà specificata la seguente ulteriore frase: "Consultare gli ISEE indicati nelle relative tabelle riportate nelle pagine successive".

² Qualora si sia avvalsi della facoltà di considerare anche il nucleo familiare ristretto, consultare gli ISEE indicati nella relativa tabella riportata nelle pagine successive. Qualora, invece, si sia optato solo per il nucleo familiare ristretto, sarà emessa apposita attestazione, articolata nelle medesime forme dell'attestazione dell'ISEE ordinario.





PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	STUDENTI UNIVERSITARI				
	Cognome	Nome	Codice fiscale	ISEE	ISEE calcolato
				Euro	1) ISEE ordinario 2) ISEE con genitore non convivente aggregato al nucleo ³ 3) ISEE che include la componente aggiuntiva del genitore non convivente ⁴ 4) ISEE dei genitori con aggregato lo studente non convivente 5) ISEE di un genitore con aggregato l'altro genitore e lo studente non convivente 6) ISEE di un genitore con aggregato lo studente non convivente e inclusa la componente aggiuntiva del genitore non convivente 14) ISEE non calcolabile
				Euro	x)
				Euro	x)

4 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE DEI GENITORI CON AGGREGATO LO STUDENTE NON CONVIVENTE Studente beneficiario: XXXX	NUCLEO FAMILIARE DEI GENITORI			
	Relazione con il dichiarante	Cognome	Nome	Codice fiscale
	Somma dei redditi dei componenti del nucleo dei genitori e dello studente non convivente			Euro + XXXXX,XX
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo del genitore e dello studente non convivente			Euro + XXXXX,XX
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo del genitore e dello studente non convivente			Euro - XXXXX,XX
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)			Euro XXXXX,XX
	Patrimonio mobiliare del nucleo dei genitori e dello studente non convivente			Euro + XXXXX,XX
	Detrazione patrimonio mobiliare			Euro - XXXXX,XX
	Patrimonio immobiliare del nucleo dei genitori e dello studente non convivente			Euro + XXXXX,XX
	Detrazione patrimonio immobiliare			Euro - XXXXX,XX
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)			Euro XXXXX,XX
	Indicatore Situazione Economica (ISE)			Euro XXXXX,XX
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo dei genitori più lo studente non convivente			X,XX
	Eventuali maggiorazioni applicate			X,XX
	Valore della scala di equivalenza			X,XX

FACSIMILE

³ Per tale ISEE viene utilizzato il quadro "2 - Modalità di calcolo ISEE con genitore non convivente aggregato al nucleo" già esposto, con la specifica "Studente beneficiario: XXXX"

⁴ Per tale ISEE viene utilizzato il quadro "3 - Modalità di calcolo ISEE che include la componente aggiuntiva del genitore non convivente" già esposto, con la specifica "Studente beneficiario: XXXX"





5 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE DI UN GENITORE CON AGGREGATI L'ALTRO GENITORE E LO STUDENTE NON CONVIVENTI		NUCLEO FAMILIARE DEL GENITORE DI RIFERIMENTO			
		Relazione con il dichiarante	Cognome	Nome	Codice fiscale
Studente beneficiario: XXXX					
		DATI GENITORE NON CONIUGATO E NON CONVIVENTE CON L'ALTRO GENITORE			
		Cognome	Nome	Codice fiscale	Protocollo DSU precedente / FC.1 e FC.4
		Somma dei redditi dei componenti del nucleo del genitore, dell'altro genitore e dello studente non conviventi		Euro	+ XXXXX,XX
		Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo del genitore, dell'altro genitore e dello studente non conviventi		Euro	+ XXXXX,XX
		Detrazioni per spese e franchigie del nucleo del genitore, dell'altro genitore e dello studente non conviventi		Euro	- XXXXX,XX
		Indicatore Situazione Reddituale (ISR)		Euro	XXXXX,XX
		Patrimonio mobiliare del nucleo del genitore, dell'altro genitore e dello studente non conviventi		Euro	+ XXXXX,XX
		Detrazione patrimonio mobiliare		Euro	- XXXXX,XX
		Patrimonio immobiliare del nucleo del genitore, dell'altro genitore e dello studente non conviventi		Euro	+ XXXXX,XX
		Detrazione patrimonio immobiliare		Euro	- XXXXX,XX
		Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)		Euro	XXXXX,XX
		Indicatore Situazione Economica (ISE)		Euro	XXXXX,XX
		Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo del genitore più l'altro genitore e lo studente non convivente			X,XX
		Eventuali maggiorazioni applicate			X,X
		Valore della scala di equivalenza			X,XX

6 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE DI UN GENITORE CON AGGREGATO LO STUDENTE NON CONVIVENTE E INCLUSA LA COMPONENTE AGGIUNTIVA DEL GENITORE NON CONVIVENTE		NUCLEO FAMILIARE DEL GENITORE DI RIFERIMENTO			
		Relazione con il dichiarante	Cognome	Nome	Codice fiscale
Studente beneficiario: XXXX					
		DATI GENITORE NON CONIUGATO E NON CONVIVENTE CON L'ALTRO GENITORE			
		Cognome	Nome	Codice fiscale	Protocollo DSU precedente / FC.1 e FC.4
		Somma dei redditi dei componenti del nucleo del genitore e dello studente non convivente		Euro	+ XXXXX,XX
		Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo del genitore e dello studente non convivente		Euro	+ XXXXX,XX
		Detrazioni per spese e franchigie del nucleo del genitore e dello studente non convivente		Euro	- XXXXX,XX
		Indicatore Situazione Reddituale (ISR)		Euro	XXXXX,XX
		Patrimonio mobiliare del nucleo del genitore e dello studente non convivente		Euro	+ XXXXX,XX
		Detrazione patrimonio mobiliare		Euro	- XXXXX,XX
		Patrimonio immobiliare del nucleo del genitore e dello studente non convivente		Euro	+ XXXXX,XX
		Detrazione patrimonio immobiliare		Euro	- XXXXX,XX
		Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)		Euro	XXXXX,XX
		Indicatore Situazione Economica (ISE)		Euro	XXXXX,XX
		Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo del genitore più lo studente non convivente			X,XX
		Eventuali maggiorazioni applicate			X,X
		Valore della scala di equivalenza			X,XX
		Componente aggiuntiva genitore non convivente			XXX

FACSIMILE



